

**DELIBERAZIONE 11 DICEMBRE 2018  
655/2018/R/EEL**

**INTEGRAZIONE URGENTE DEL CODICE DI RETE TIPO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO  
DELL'ENERGIA ELETTRICA IN TEMA DI ADEGUAMENTO DELLE GARANZIE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1045<sup>a</sup> riunione del 11 dicembre 2018

**VISTI:**

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, 2009/72/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 giugno 2006, 108/06 (di seguito: deliberazione 108/06);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 612/2013/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 268/2015/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2015, 609/2015/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2017, 109/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 109/2017/R/EEL).

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 assegna all'Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore energetico; tale finalità orienta l'esercizio dei poteri, attribuiti alla medesima Autorità dall'articolo 2, comma 12, lettere d) e h), di definire le condizioni tecnico-economiche di accesso ai servizi, nonché le modalità di erogazione dei servizi medesimi, integrando i regolamenti di servizio predisposti dagli esercenti (comma 37), oggi denominati anche, nel caso dei servizi c.d. di rete (trasporto,

- dispacciamento di energia elettrica, distribuzione, trasporto, bilanciamento del gas naturale), codici di rete;
- in attuazione dei predetti poteri, che si esplicano, tra l'altro, nella individuazione di clausole che integrano le condizioni generali di contratto previste dai singoli esercenti, l'Autorità ha adottato, con la deliberazione 268/2015/R/EEL, il codice di rete tipo per il trasporto dell'energia elettrica (di seguito: codice di rete tipo o codice tipo), limitatamente agli aspetti relativi alle garanzie contrattuali e alla fatturazione del servizio;
  - infatti, nella definizione del codice tipo, l'Autorità ha adottato un approccio graduale concentrandosi su alcuni specifici aspetti tematici rinviando altri profili a successivi interventi; il codice di rete tipo, pertanto, allo stato attuale, non disciplina l'intero contenuto del contratto di trasporto tra impresa distributrice e utente controparte, ma lascia alla volontà delle parti (meglio, alle condizioni generali predisposte dall'impresa distributrice), eventualmente integrata dalle norme del codice civile, la determinazione di tutti i restanti profili non presi in considerazione dallo stesso codice di rete tipo;
  - per quel che qui rileva, è bene da subito precisare che il codice tipo non reca una disciplina generale delle responsabilità tra le parti, limitandosi a definire alcune clausole connesse solamente agli inadempimenti alle previsioni in tema di garanzie e di mancato pagamento delle fatture, introducendo specifici strumenti di reazione, tra cui la definizione di apposite clausole risolutive espresse; per gli altri aspetti, quindi – nelle more del completamento della disciplina del codice tipo – continuano a trovare applicazione eventuali altre previsioni nelle condizioni generali di contratto predisposte dall'impresa distributrice, nonché le altre disposizioni di legge applicabili, quali, a mero titolo di esempio, quelle in tema di risoluzione giudiziale o per diffida ad adempiere.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento alla disciplina delle garanzie, ai sensi del codice di rete tipo l'utente ha diritto di scegliere la forma di garanzia delle proprie obbligazioni entro una lista di possibilità che varia a seconda della regolarità nei pagamenti verso l'impresa distributrice mostrata dall'utente stesso nei sei mesi precedenti, e in particolare:
  - tutti gli utenti possono prestare all'impresa distributrice una garanzia alternativamente nella forma di:
    - a. fideiussione bancaria o assicurativa con clausola di escutibilità a prima richiesta emessa da istituto bancario o assicurativo italiano o accreditato a operare in Italia ai sensi norme di legge vigenti;
    - b. deposito cauzionale infruttifero;
  - i soli utenti regolari nei pagamenti per sei mesi consecutivi possono altresì prestare garanzia nella forma di un giudizio di rating creditizio che soddisfi specifici requisiti stabiliti dal codice di rete tipo, ovvero di una *parent*

*company guarantee* che si configuri come una fideiussione con clausola di escutibilità a prima richiesta, rilasciata da una società controllante in possesso di un giudizio di *rating* con i medesimi requisiti previsti nel caso precedente;

- l'importo della garanzia prestata nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa o di deposito cauzionale infruttifero, nonché della *parent company guarantee*, ammonta alla stima di circa tre mesi di erogazione del servizio per i punti di prelievo ricompresi nel contratto di trasporto, calcolata tenendo conto degli importi fatturati ai sensi della deliberazione 109/2017/R/EEL;
- nel caso si tratti di un nuovo contratto di trasporto per cui non sono quindi disponibili dati di partenza per la stima di cui al punto precedente, l'utente provvede alla propria migliore stima del fatturato dei primi tre mesi relativo ai punti di prelievo che saranno forniti;
- attraverso controlli periodici l'impresa distributrice procede a nuove stime degli importi fatturati per il servizio di trasporto, ovvero verifica la stima compiuta dall'utente, e procede a una richiesta di adeguamento della garanzia quando le variazioni, in più o in meno, superino la soglia del 20%;
- qualora peraltro si verifichi un aumento rilevante dei punti di prelievo serviti dall'utente, il codice di rete tipo consente all'impresa distributrice, in considerazione della maggiore esposizione che tale evento comporta, di richiedere in ogni momento l'adeguamento della garanzia in base a una nuova stima fatta alla luce del numero maggiore di clienti ricompresi nel contratto di trasporto;
- inoltre, il codice di rete tipo proceduralizza la gestione delle suddette garanzie con particolare riferimento sia agli inadempimenti dell'utente rispetto agli obblighi di pagamento delle fatture emesse, sia agli omessi adeguamenti/integrazioni delle garanzie dovuti dall'utente nell'ambito della medesima procedura di gestione delle garanzie; ciò al fine di dare maggiore certezza e trasparenza alla materia, contemperando al contempo gli interessi di entrambe le parti del rapporto contrattuale;
- così, in estrema sintesi, il codice tipo prevede una clausola risolutiva espressa in caso di mancato pagamento di una fattura per il servizio qualora l'utente resti inadempiente nonostante un primo sollecito di pagamento (entro 7 giorni lavorativi) e una seconda diffida scritta ad adempiere (entro ulteriori 7 giorni lavorativi), e qualora la garanzia prestata sia un giudizio di *rating*; laddove, invece, la garanzia prestata abbia la forma di fideiussione, deposito cauzionale o *parent company guarantee*, la clausola risolutiva espressa scatta solo qualora l'escussione (che deve comunque avvenire sempre previo sollecito e successiva diffida nei termini di cui sopra) non vada a buon fine, ovvero qualora, dopo l'escussione, l'utente ometta di adeguare o reintegrare le garanzie entro i quindici giorni successivi; in quest'ultimo periodo, inoltre, l'utente non può procedere a nuove richieste di *switching*;

- negli altri casi in cui l'utente è tenuto ad adeguare/integrare le garanzie prestate (incrementi degli importi delle fatture stimate, verificati su base periodica; incrementi rilevanti dei punti di prelievo acquisiti dall'utente; due o più ritardi nei pagamenti nell'arco dei sei mesi precedenti) il codice tipo non prevede una clausola risolutiva espressa, ma si limita a disporre (dopo sollecito ed eventuale diffida scritta) la preclusione per l'utente a presentare nuove richieste di *switching* nell'ambito del medesimo contratto di trasporto;
- una tale disposizione, peraltro, non significa che l'impresa distributrice non disponga di altri rimedi contro l'inadempimento dell'utente all'obbligo di adeguamento della garanzia in tali casi; potranno trovare applicazione eventuali clausole delle condizioni generali di contratto che disciplinano, in termini generali, le responsabilità delle parti e gli inadempimenti, nonché le disposizioni in tema di risoluzione giudiziale o per diffida ad adempiere ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del codice civile; come detto sopra, infatti, l'Autorità non ha ancora definito la parte del codice tipo che disciplina compiutamente tali profili (come invece avviene, ad esempio, nel settore del gas naturale mediante il codice di rete tipo adottato con deliberazione 108/06 – cfr.13.2.1);
- tuttavia, l'incompletezza della regolazione sotto tale profilo determina un quadro frammentato della disciplina applicabile, con potenziali ripercussioni negative sull'esecuzione dei rapporti contrattuali, sia in termini di potenziale incertezza dei rapporti, sia in termini di possibili contenziosi tra gestori e utenti, con conseguenti disagi per la clientela finale.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- sono state più volte segnalate all'Autorità ipotesi in cui alcuni utenti, già controparte di contratti di trasporto, risultano aver presentato richieste di *switching* avente a oggetto un numero di punti di prelievo tale da comportare un improvviso incremento di punti di ordine di grandezza differente rispetto al ridotto numero sino ad allora serviti; in conseguenza di tali *switching* detto utente sarebbe tenuto a un adeguamento delle garanzie per un importo di molto superiore a quello originario;
- da un primo sommario esame condotto dagli Uffici, è inaspettatamente emerso che comportamenti, come quelli segnalati, non hanno natura episodica e contingente, ma costituiscono strategie diffuse tra non pochi utenti nelle modalità di acquisizione del proprio portafogli di clienti finali che vengono a determinare, nel complesso, una situazione di potenziale forte rischio di mancata copertura delle partite economiche del sistema elettrico;
- tali situazioni sono certamente problematiche per il sistema in quanto, laddove l'impresa di distribuzione decida di utilizzare, nei confronti dell'utente che non adegui le garanzie, gli strumenti risolutivi previsti dalla legge o eventualmente dal contratto, potrebbe ingenerarsi un contenzioso dai tempi lunghi e dagli esiti incerti; per contro, in caso di applicazione della sola clausola che preclude

all'utente la presentazione di nuove richieste di *switching*, l'impresa di distribuzione finirebbe per accollarsi un rischio – quello del mancato pagamento da parte dell'utente delle successive fatture – eccessivo che potrebbe riverberarsi sulla generalità della clientela finale;

- quanto sopra mette in luce una esigenza di maggiore certezza circa le condizioni per l'attivazione dei rimedi risolutivi, almeno con riferimento al suddetto spazio di intersezione tra inadempimenti e gestione delle garanzie; ciò che potrebbe trovare peraltro adeguata collocazione nell'attuale ambito di materie coperto dal codice di rete tipo;
- a tal fine, infatti, la previsione di una ulteriore clausola risolutiva espressa per i casi di mancata prestazione o mancato adeguamento delle garanzie per i quali attualmente il codice di rete tipo dispone la sola preclusione delle richieste di *switching*, porterebbe innanzi l'opera di procedimentalizzazione nella gestione degli inadempimenti dell'utente intrapresa dal medesimo codice di rete tipo, dando maggiore certezza alle vicende del rapporto contrattuale;
- inoltre, una tale misura garantirebbe anche un adeguato punto di equilibrio tra i contrapposti interessi, atteso che garantirebbe all'utente inadempiente un adeguato termine per regolarizzare la propria posizione; si tratterebbe, infatti, di un termine certamente più cautelativo per l'utente, ad esempio rispetto alla disciplina ordinaria in tema di risoluzione per diffida ad adempiere, ai sensi della quale, a fronte del mancato adeguamento, sarebbe sufficiente una diffida a provvedervi entro i successivi 15 giorni (articolo 1454, comma 2, del codice civile); nel caso in cui, invece, si preveda una clausola risolutiva espressa che operi decorso un ulteriore termine da quello attualmente previsto per la preclusione delle richieste di *switching*, l'utente disporrebbe di un periodo di tempo maggiore per adeguare le garanzie.

#### **RITENUTO CHE:**

- sia necessario definire un quadro quanto più certo e stabile in termini di regole e di rimedi risolutivi applicabili, almeno rispetto ai temi finora regolati dal codice di rete tipo, quale quello della gestione delle garanzie; anche in un'ottica deflativa del contenzioso e al fine di limitare i conseguenti disagi per la clientela finale;
- sia a tal fine opportuno integrare il codice di rete tipo prevedendo che il contratto di trasporto di energia elettrica si risolva anche nei casi in cui l'utente, nonostante il sollecito e la diffida ad adempiere da parte dell'impresa di distribuzione, non proceda entro i successivi 7 giorni lavorativi (in cui opera la preclusione a presentare nuove richieste di *switching*):
  - a prestare la fideiussione o il deposito cauzionale, nel caso in cui l'utente non ha più titolo a ricorrere al giudizio di *rating* o alla *parent company guarantee*;

- all'adeguamento della garanzia dovuto a seguito di stime in aumento di più del 20%, a un rilevante incremento dei punti di prelievo oggetto del contratto di trasporto, o ancora a una situazione che determina la maggiorazione della garanzia;
- le segnalazioni ricevute e le evidenze successivamente acquisite, soprattutto in merito alla diffusione del fenomeno, come sopra richiamate, rendano urgente l'intervento descritto al precedente punto, in quanto ogni ulteriore differimento determina un'esposizione dell'impresa distributrice, e indirettamente dell'intero sistema, rispetto al rischio di mancati pagamenti di fatture che abbiano a oggetto importi attualmente non adeguatamente coperti da garanzie;
- in conseguenza di quanto sopra:
  - da un lato, sia necessario garantire un'applicazione tempestiva della disciplina sopra tratteggiata a tutti i rapporti contrattuali pendenti in cui l'utente sia tenuto ad adeguare o integrare le proprie garanzie;
  - dall'altro lato, sussistano quindi i presupposti, di cui all'articolo 1.4 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, per non procedere a consultazione preventiva; peraltro, le esigenze partecipative dei soggetti interessati sono in tal caso garantite assegnando un termine ai sensi del successivo articolo 5.2 del citato Allegato A, entro il quale questi ultimi potranno presentare memorie e osservazioni ai fini dell'eventuale modifica o revisione della predetta disciplina

## **DELIBERA**

1. di aggiungere all'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/EEL, dopo il paragrafo 5.13, lettera a, la seguente lettera:  
 “*abis.* nei casi di cui alla precedente lettera *a.*, decorsi ulteriori sette (7) giorni lavorativi dal termine di pagamento di cui al paragrafo 5.12 senza che l'utente abbia adempiuto, il contratto si intende risolto;”;
2. di stabilire che le disposizioni di cui al precedente punto 1 trovino applicazione ai contratti pendenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
3. di prevedere che, nei casi di cui una delle condizioni di cui al paragrafo 5.13, lettera a. si sia verificata prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, l'impresa di distribuzione che intenda valersi della clausola risolutiva di cui al paragrafo 5.13, lettera *abis*, anche qualora abbia già in precedenza inviato all'utente il sollecito di cui al paragrafo 5.11 o la diffida di cui al paragrafo 5.12, deve procedere ad inviare all'utente un nuovo sollecito e una nuova diffida con le medesime modalità e termini previsti dai paragrafi 5.11 e 5.12; decorsi inutilmente sette (7) giorni lavorativi dal termine di tale nuova diffida, il contratto si intende risolto;

4. di riconoscere ai soggetti interessati la facoltà di presentare, entro il 10 gennaio 2019, le loro eventuali osservazioni e proposte motivate sulle previsioni adottate con il presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento e l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/EEL, così come modificato, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

11 dicembre 2018

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*